

**DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE PREVEDE UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE
DELLE NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE
RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**

Versione consolidata ufficiale^{*}

preparata dai servizi della Commissione

**(Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche**

e

**Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998
relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche**

^{*} Gli articoli e le altre parti del testo modificati dalla direttiva 98/48/CE relativa ai servizi della società dell'informazione sono indicati in neretto.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Considerandi della direttiva 98/34/CE
--

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

(1) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽⁴⁾, è stata modificata a più riprese e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della suddetta direttiva;

(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;

(3) considerando che, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;

(4) considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;

(5) considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento dei

⁽¹⁾ GU C 78 del 12.3.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 133 del 28.4.1997, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1998 (GU C 110 dell'8.4.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 28 maggio 1998.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10.2.1996, pag. 31).

suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

(6) considerando che tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi;

(7) considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione; che, di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;

(8) considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva;

(9) considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;

(10) considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;

(11) considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;

(12) considerando che è necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che, in particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine;

(13) considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;

(14) considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata;

(15) considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di

misure nazionali comprometta l'adozione di atti comunitari cogenti del Consiglio o della Commissione nello stesso settore;

(16) considerando che lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto cogente del Consiglio o l'adozione di un atto cogente della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo allo «status quo» e all'informazione della Commissione⁽¹⁾, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973⁽²⁾, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;

(17) considerando che la procedura dello «status quo» e di informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;

(18) considerando che, con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia;

(19) considerando che, nella realtà, le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;

(20) considerando che appare pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;

(21) considerando che appare pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme progettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;

(22) considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per le nuove materie della normalizzazione e a condizione che siffatte materie trattate a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stata in precedenza notificata una nuova materia;

(23) considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;

(24) considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il

⁽¹⁾ GU C 76 del 17.6.1969, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 9 del 15.3.1973, pag. 3.

consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;

(25) considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali spettanti agli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere progetti di norme, di conoscere il seguito dato alle osservazioni presentate, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;

(26) considerando che le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;

(27) considerando che è opportuno istituire un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti;

(28) considerando che è d'uopo consultare il comitato permanente in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui alla presente direttiva;

(29) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione delle direttive indicati all'allegato III, parte B,

Considerandi della direttiva 98/48/CE
--

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 100 A, e 213,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato³,

(1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire, mediante una modifica della direttiva 98/34/CE⁴, la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;

(2) considerando che un gran numero di servizi a norma degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da

¹ GU C 307 del 16. 10. 1996, pag. 11 e GU C 65 del 28. 2. 1998, pag. 12.

² GU C 158 del 26. 5. 1997, pag. 1.

³ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 1997 (GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 238), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 48) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1998 (GU C 167 dell'1. 6. 98). Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998.

⁴ GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37.

poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

(3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni senza tener conto dell'esistenza di frontiere e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;

(4) considerando che l'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva 98/34/CE non può impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni a livello sociale e di società e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione; che in particolare l'applicazione delle norme di procedura previste dalla suddetta direttiva in materia di servizi della società dell'informazione non può pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà in ogni caso garantire un accesso idoneo dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in una realtà digitale;

(5) considerando che la direttiva 98/34/CE non va applicata a normative nazionali relative ai diritti fondamentali, quali le norme costituzionali in materia di libertà d'espressione e in particolare della libertà di stampa; che essa non va applicata al diritto penale generale; che inoltre essa non si applica agli accordi di diritto privato fra enti creditizi e in particolare agli accordi relativi alla realizzazione dei pagamenti tra tali enti;

(6) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un quadro normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e le norme sul mercato interno, in particolare costituite dai principi del trattato e dal diritto derivato, rappresentano fin da ora il quadro giuridico di base per lo sviluppo di questi servizi;

(7) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovrebbero essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi generali o, piuttosto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;

(8) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile attività normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;

(9) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività che abbiano una spiccata connotazione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una

tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che attengono allo sviluppo della società dell'informazione;

(10) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'articolo 10, paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5 della direttiva 98/34/CE; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate;

(11) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe comunque prematuro coordinare le normative nazionali attraverso un'armonizzazione estensiva o esaustiva del diritto sostanziale a livello comunitario, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questa fase non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;

(12) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento del mercato interno e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di regolamentazione; che una tale procedura contribuirà, in particolare, a garantire un'efficace applicazione del trattato, in particolare degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una tale procedura d'informazione avrà la conseguenza di limitare la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interessi generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese un migliore sfruttamento dei vantaggi che presenta il mercato interno;

(13) considerando che la direttiva 98/34/CE del Consiglio persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il loro conseguimento; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce è ormai ben consolidata presso le amministrazioni nazionali;

(14) considerando inoltre che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che la direttiva 98/34/CE prevede solo una procedura di cooperazione amministrativa, senza armonizzare norme di diritto sostanziale;

(15) considerando pertanto che una modifica della direttiva 98/34/CE per consentirne l'applicazione ai progetti di regolamentazione relativi ai servizi della società dell'informazione è la soluzione più opportuna per rispondere efficacemente alle esigenze di trasparenza nel mercato interno in ordine al quadro normativo dei suddetti servizi;

(16) considerando che dovrebbe essere prevista in particolare la notificazione delle regole suscettibili di futura evoluzione; che i servizi prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi (servizi della società dell'informazione) sono quelli che, data la loro diversità e il loro futuro sviluppo, possono richiedere e suscitare più di altri nuove regole e normative e che, per tale motivo, occorre prevedere la notificazione dei progetti di regole e normative riguardanti tali servizi;

(17) considerando che dovrebbero quindi essere comunicate le regole specifiche concernenti l'accesso ai servizi che possono essere forniti secondo le modalità sopra richiamate ed al loro esercizio, anche se tali regole figurano in una normativa con finalità più generali; che, tuttavia, le regolamentazioni di portata generale che non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine a tali servizi o comunque le prestazioni di servizi in quanto tali non richiederebbero la notificazione;

(18) considerando che l'espressione «regole relative all'accesso ai servizi ed al loro esercizio» si riferisce alle regole che stabiliscono requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione, come quelli relativi ai fornitori, ai servizi e ai destinatari dei servizi, inerenti ad un'attività economica che può essere fornita per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario del servizio; che quindi, ad esempio, le regole relative allo stabilimento dei fornitori di servizi e, in particolare, quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza rientrano in tale definizione; che si considera regola riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguardi questi ultimi ancorché inserita in una normativa di carattere generale; che non sarebbero invece prese in considerazione le misure riguardanti direttamente ed individualmente taluni destinatari specifici (ad esempio, le licenze in materia di telecomunicazioni);

(19) considerando che per servizi si intendono, a norma dell'articolo 60 del trattato, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione; che tale caratteristica non è presente nelle attività che lo Stato effettua senza contropartita economica nell'ambito della sua missione, in particolare nei settori sociale, culturale, dell'istruzione e giudiziario; che pertanto le regole nazionali concernenti tali attività sono escluse dalla definizione di cui all'articolo 60 del trattato e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

(20) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la sfera d'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività

televisive¹, nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², nonché eventuali future modifiche;

(21) considerando che non rientrano comunque nella previsione della presente direttiva i progetti di disposizioni nazionali dirette a recepire il contenuto delle direttive comunitarie già emanate o da emanare poiché essi sono già soggetti ad un esame specifico; che, per questo motivo, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 89/552/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE o da eventuali future modifiche, né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione³ o adottate successivamente nel suo contesto;

(22) considerando inoltre che è opportuno prevedere casi eccezionali in cui le normative nazionali concernenti i servizi della società dell'informazione potrebbero essere adottate senza indugio e che occorre inoltre ammettere tale possibilità soltanto per motivi urgenti attinenti ad una, situazione grave e imprevedibile, vale a dire in particolare una situazione non conosciuta in precedenza e la cui origine non è imputabile ad un'azione delle autorità dello Stato membro interessato, al fine di non compromettere la finalità di consultazione preliminare e di cooperazione amministrativa inerente alla presente direttiva;

(23) considerando che occorre che uno Stato membro rinvi di dodici mesi - eventualmente di diciotto mesi in caso di posizione comune del Consiglio - l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi soltanto nell'ipotesi in cui il progetto verta su una materia coperta da una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione già presentata al Consiglio dalla Commissione; che la Commissione potrà opporre tale obbligo di rinvio allo Stato membro in causa soltanto nel caso in cui il progetto di regola nazionale preveda disposizioni non conformi al contenuto della proposta dalla stessa presentata;

(24) considerando che la definizione del sistema d'informazione e di consultazione a livello comunitario stabilito dalla presente direttiva costituisce il presupposto essenziale per una partecipazione coerente ed efficace della Comunità alla soluzione delle questioni attinenti agli aspetti normativi dei servizi della società dell'informazione nel contesto internazionale;

(25) considerando che occorre che, nel quadro del funzionamento della direttiva 98/34/CE, il comitato di cui all'articolo 5 si riunisca specificamente per esaminare le questioni attinenti ai servizi della società dell'informazione;

(26) considerando, nella stessa prospettiva, che va ricordato che, ogni volta che una misura nazionale deve essere notificata anche nella fase di progetto a norma di un altro atto comunitario, lo Stato membro interessato può fare una

¹ GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

² GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1.

³ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

comunicazione unica in base all'altro atto, indicando che tale comunicazione costituisce anche una comunicazione ai fini della presente direttiva;

(27) considerando che la Commissione esaminerà periodicamente l'evoluzione sul mercato di nuovi servizi nel campo della società dell'informazione, soprattutto sotto il profilo della convergenza tra le telecomunicazioni, la tecnologia dell'informazione e i mezzi d'informazione e che adotterà, se necessario, iniziative volte ad adeguare rapidamente la regolamentazione al fine di favorire lo sviluppo di nuovi servizi a livello europeo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Dispositivi delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE consolidati
--

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
- 2) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,
- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE¹.

¹ GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1).

3) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio⁽²⁾, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

4) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE¹.

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato VI della presente direttiva.

Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in

⁽²⁾ Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22 del 9.2.1965, pag. 369/65). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

¹ GU L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23).

alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

6) «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

7) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e recante l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

8) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

9) «organismo europeo di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato I;

10) «organismo nazionale di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato II;

11) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito **o una regola relativa ai servizi**, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, **la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi** o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto **oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.**

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti **o a regole relative ai servizi**, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti **ovvero a regole relative ai servizi** e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, **o di regole relative ai servizi**, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specifiche tecniche o altri requisiti **o le regole relative ai servizi connessi** con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti **o di servizi** promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti **o regole relative ai servizi**; non sono contemplati le specifiche tecniche, o altri requisiti **o le regole relative ai servizi** connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente **al 5 agosto 1999** nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura.

12) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito **o di una regola relativa ai servizi**, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.»

La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 2

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:

- costituisce recepimento non equivalente di una norma internazionale,
- costituisce una nuova norma nazionale, oppure
- costituisce la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, sentito il comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.

Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e il confronto dei diversi programmi.

4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.

5. Il Consiglio decide, dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.

Articolo 3

Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito dato alle eventuali osservazioni che essi hanno formulato in merito a tali progetti.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;
- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione realizzato mediante riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

È istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea;
- di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
- di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

- a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano agli allegati I e II (articolo 2, paragrafo 1);
- b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2);
- c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
- d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva;
- e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino.

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniquale volta ne sia fatta richiesta.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblicino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specifiche tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93⁽¹⁾ ove si tratti d'una

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE⁽²⁾ nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti **o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino**, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi **o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi**, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

⁽²⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

2. Gli Stati membri rinviando:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, **punto 11), secondo comma, secondo trattino,**

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (**esclusi i progetti relativi ai servizi**),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

- **fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.**

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica, **esclusi i progetti di regole relative ai servizi**, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 189 del trattato.»;

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario cogente da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza **e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori**, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, **oppure**
- **per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.**

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

Articolo 10

1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche **o di regole relative ai servizi**;
- soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche **o di regole comuni relative ai servizi comuni** nella Comunità;
- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti;
- applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE⁽¹⁾;
- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, **punto 11**, in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli

⁽¹⁾ Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24).

scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, **punto 11), secondo comma, secondo trattino.**

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti **o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.**

Articolo 11

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.

Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicati annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Non oltre due anni a decorrere dal 5 agosto 1999 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'applicazione della direttiva 98/34/CE, in particolare alla luce dell'evoluzione tecnologica e del mercato dei servizi di cui all'articolo 1, punto 2). Non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio volte a modificare la direttiva.

A tal fine, la Commissione tiene conto delle eventuali osservazioni che le saranno comunicate dagli Stati membri².

Articolo 12

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Le direttive e le decisioni indicate nell'allegato III, parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.

² Gli ultimi due paragrafi di questo articolo corrispondono all'articolo 3 della direttiva 98/48/CE

2. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate devono intendersi come fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IV.

3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 agosto 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva 98/48/CE³.

Articolo 14

La direttiva 98/34/CE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (publicazione avvenuta il 21 luglio 1998).

La direttiva 98/48/CE entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (pubblicazione avvenuta il 5 agosto 1999)⁴.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari delle direttive 98/34/CE e **98/48/CE**

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

³ I punti 3 e 4 di questo articolo corrispondono all'articolo 2 della direttiva 98/48/CE

⁴ Questo paragrafo corrisponde all'articolo 4 della direttiva 98/48/CE

ALLEGATO I

ORGANISMI EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE

CEN

Comitato europeo di normalizzazione

CENELEC

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

ETSI

Istituto europeo norme e telecomunicazioni

ALLEGATO II

ORGANISMI NAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE

1. BELGIO

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DANIMARCA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

3. GERMANY

DIN

Deutsches Institut für Normung e. V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. GRECIA

Å Æ Ï Ô

Àëçíéêüò Ìñãáíéòíüò Ôõðíðíßçòçò

5. SPAGNA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6. FRANCIA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7. IRLANDA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8. ITALIA

UNI⁽¹⁾

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI⁽¹⁾

Comitato elettrotecnico italiano

9. LUSSEMBURGO

ITM

Inspection du travail et des minesSEE

Service de l'énergie de l'État

10. PAESI BASSI

NNI

Nederlands Normalisatie InstituutNEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTOGALLO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. REGNO UNITO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

⁽¹⁾ L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO

15. SVEZIA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive e decisioni abrogate

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e sue modifiche successive

Direttiva 88/182/CEE del Consiglio

Decisione 90/230/CEE della Commissione

Decisione 92/400/CEE della Commissione

Direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio

Decisione 96/139/CE della Commissione

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento in diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttive	Termine di recepimento
Direttiva 83/189/CEE (JO L 109 del 26.4.1983, p.8)	31.3.1984
Direttiva 88/182/CEE (JO L 81 del 26.3.1988, p.75)	1.1.1989
Direttiva 94/10/CE (JO L 100 del 19.4.1994, p.30)	1.7.1995
Direttiva 98/48/CE (JO L 217 del 5.8.1998, p.18)	5.8.1999

ALLEGATO IV

Tavola di corrispondenza

Direttiva 98/34/CE

**Direttiva presente
(codifica)**

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

ALLEGATO V

Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, punto, 2), secondo comma

1. Servizi non forniti "a distanza"

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

- a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,**
- b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,**
- c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,**
- d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.**

2. Servizi non forniti "per via elettronica"

- Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

- a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),**
- b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.**

- Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti

- Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

- a) servizi di telefonia vocale,**
- b) servizi telefax/telex,**
- c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,**
- d) consulto medico per telefono/telefax,**
- e) consulenza legale per telefono /telefax,**
- f) marketing diretto per telefono/telefax.**

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

- a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,**
- b) servizi di radiodiffusione sonora,**
- c) teletesto (televisivo).**

ALLEGATO VI

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5), terzo comma

- Servizi d'investimento**
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione**
- Servizi bancari**
- Operazioni relative ai fondi di pensione**
- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione**

Tali servizi comprendono in particolare:

- a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE¹, i servizi di organismi di investimento collettivo;**
- b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE²;**
- c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:**
 - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE³,**
 - all'allegato della direttiva 79/267/CEE⁴,**
 - alla direttiva 64/225/CEE⁵,**
 - alle direttive 92/49/CEE⁶ e 92/96/CEE⁷.**

¹ GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

² GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

³ GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

⁴ GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).

⁵ GU 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

⁶ GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

⁷ GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.